

**Zeitschrift:** Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile  
**Herausgeber:** Schweizerischer Zivilschutzverband  
**Band:** 39 (1992)  
**Heft:** 9

**Artikel:** Ricostruiti dopo la completa distruzione  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-368215>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 18.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

La protezione dei beni culturali in Svizzera e la protezione civile

# Ricostruiti dopo la completa distruzione

**rei. Il 28 febbraio 1984 un terribile incendio distrusse cinque edifici nel centro della cittadina storica di Lichtensteig nel cantone di San Gallo. Oggi questi edifici sono stati ricostruiti restando fedeli all'originale. Ciò è stato possibile solo perché, grazie alla protezione dei beni culturali, era disponibile una buona documentazione di sicurezza. Uno dei compiti attribuiti alla protezione civile dal quadro direttivo 95 è quello di prendere misure per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati. L'esempio di Lichtensteig dimostra che queste misure si possono attuare anche in tempo di pace.**

Il primo passo della Svizzera sulla strada della protezione dei beni culturali è stato fatto quando il nostro paese ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954. Questo accordo obbliga infatti gli stati che lo hanno sottoscritto a fare preparativi per proteggere i beni culturali ubicati sul loro territorio già in tempo di pace in vista di un eventuale conflitto armato. Nel 1966 è stata emanata la legge federale e nel 1984 la corrispondente ordinanza.

Ad esse si sono aggiunte diverse disposizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia e dell'Ufficio federale della protezione civile. Ricordiamo le Istruzioni dell'UFPC del 1° gennaio 1986 sulla preparazione di microfilm e di copie di microfilm di beni culturali e quelle del 17 novembre 1986 concernenti la costruzione di rifugi per i beni culturali. Il 15 marzo 1989 il DFGP ha emanato delle Istruzioni sulle misure da prendere nella protezione dei beni culturali (PBC) in caso di chiamata della protezione civile al servizio attivo, sui documenti di riconoscimento del personale della PBC e sull'applicazione degli scudi della protezione dei beni culturali.

La legge federale sulla PBC riprende la definizione di bene culturale formulata nella Convenzione dell'Aja. Questa definisce come beni culturali i monumenti architettonici, artistici o storici, i luoghi archeologici, le opere d'arte, i manoscritti, i libri, le collezioni scientifiche nonché i luoghi o gli edifici in cui si accentrano una quantità considerevole di beni culturali che sono di grande importanza per il patrimonio culturale. Sulla base di questa definizione i cantoni e il Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali hanno elaborato un Inventario svizzero dei beni culturali, che contiene circa 8000 beni culturali da proteggere con l'aiuto finanziario della Confederazione. Questo elenco distingue beni culturali d'importanza nazionale (A) e beni culturali d'im-

portanza regionale (B). In entrambi i casi si tratta quasi esclusivamente di beni culturali immobili. Per quanto riguarda i beni culturali d'importanza locale, spetta ai cantoni e ai comuni redigere un inventario.

## Obiettivi e compiti della PBC

I beni culturali sono esposti a continue minacce, in particolare delle guerre, degli eventi naturali e degli incendi. Moltissimi beni culturali sono stati distrutti in questo modo e spesso oggi non c'è più alcuna testimonianza della loro esistenza. Obiettivo della protezione dei beni culturali è quello di proteggere il patrimonio culturale, nei limiti del possibile, dagli effetti deleteri dei conflitti armati ed eventualmente dalle catastrofi. Per raggiungere tale scopo si devono indurre le parti belligeranti a rispettare i beni culturali e, in tempo di pace, si devono prendere misure adeguate a salvare i beni culturali.

La protezione è una delle misure, quella preparatoria. L'altro aspetto è il rispetto dei beni culturali che parte dal presupposto che le parti belligeranti evitino qualsiasi attività che possa danneggiare i beni culturali. Secondo la Convenzione dell'Aja, tutti gli oggetti provvisti dello scudo dei beni culturali sono sotto protezione. Per non esporre questi beni culturali a pericoli inutili, non devono esserci ad esempio nelle loro vicinanze delle postazioni militari. In caso di «assoluta necessità militare» questa protezione può però essere eliminata. Si tratta di una definizione un po' ambigua che lascia spazio a diverse interpretazioni.

## Suddivisione dei compiti

La Confederazione, i cantoni e i comuni sono in possesso di beni culturali e quindi devono svolgere dei compiti specifici che riguardano l'organizzazione della protezione dei beni culturali. La Confederazione emana le basi legali e le disposizioni che sono necessarie a realizzare i principi contenuti nella Convenzione dell'Aja. Elabora inoltre la documentazione per l'istruzione, si occupa della formazione di una parte del personale della PBC e infine assegna sussidi per le misure di protezione dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale compresi nell'inventario. Di questi compiti si occupa il Servizio di protezione dei beni culturali dell'Ufficio federale della protezione civile. In primo piano sono quindi soprattutto questioni organizzative ed amministrative.

Il Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali si occupa invece di questioni prettamente culturali. Questo

comitato è un organo consultivo del Consiglio federale ed è composto di 22 esperti che rappresentano gli ambienti interessati alla protezione dei beni culturali.


Il Servizio federale della protezione dei beni culturali può e deve chiedere la consulenza di questo comitato soprattutto per le questioni di base connesse con l'inventariazione e le misure di protezione. Un altro importante compito della Confederazione è quello dell'informazione. Per far accettare ad una gran parte della popolazione l'idea della protezione dei beni culturali e quindi del rispetto di questi beni, è necessario un costante ed intenso lavoro di informazione dell'opinione pubblica. A tale scopo la Confederazione ha creato una serie di prospetti, opuscoli e film informativi.

## Organi cantonali

Ai cantoni spetta la realizzazione di quelle misure che non competono alla Confederazione e ai comuni. I compiti principali degli organi cantonali addetti alla protezione dei beni culturali sono l'allestimento degli inventari dei beni culturali, la pianificazione dell'organizzazione e delle misure nei comuni, la formazione di una parte del personale della PBC e la documentazione. Il capo dell'organo cantonale addetto alla protezione dei beni culturali rappresenta gli interessi della PBC nello stato maggiore di condotta cantonale ed è quindi in contatto con gli altri partner della difesa integrata. In caso di bisogno, può organizzare il sostegno militare alla PBC.

## Il personale della PBC nei comuni

Nei comuni i compiti della protezione dei beni culturali vengono svolti dal personale della PBC, che può essere integrato nell'organismo locale di protezione. La grandezza di questo organismo dipende ovviamente dal numero dei beni culturali da proteggere. In genere vengono incorporate nella PBC quelle persone tenute a prestare servizio che già in tempo di pace lavorano in musei, biblioteche, archivi e istituzioni affini o che hanno comunque a che fare con i beni culturali. Si tratta innanzitutto di organizzare bene la collaborazione degli specialisti della PBC con la protezione civile perché, soprattutto in caso di evacuazione dei beni culturali mobili, la PBC ha assolutamente bisogno dell'aiuto della protezione civile. In tempo di pace, il compito principale dei comuni è quello di elaborare e tenere aggiornata la pianificazione dell'intervento. La pianificazione dell'intervento è un documento nel quale sono fissate



tutte le misure di PBC a livello comunale. Essa contiene ogni misura per ogni oggetto e stabilisce anche chi deve fare che cosa. Può dimostrarsi utile anche in tempo di pace negli interventi dei pompieri e della polizia durante le catastrofi.

### **La documentazione è un'importante misura di protezione**

Oltre all'organizzazione del personale della PBC a tutti i livelli, già in tempo di pace bisogna pianificare e preparare diverse altre misure di protezione. Una delle più importanti è la documentazione. Ogni oggetto della PBC deve essere provvisto di documenti che permettano di restaurarlo e di ricostruirlo dopo che è stato danneggiato o addirittura distrutto. La documentazione, che spesso è molto utile anche in tempo di pace, consta, a seconda del bene culturale in questione, di piani, fotografie, rilievi fotogrammetrici, bibliografie e altri documenti che possono dare informazioni importanti sul bene culturale.

La documentazione è registrata su microfilm e conservata nei cantoni e nell'archivio federale dei microfilm che si trova ad Heimiswil BE in una caverna climatizzata. Attualmente contiamo oltre 20 000 microfilm.

Ma la documentazione non basta. Si deve soprattutto cercare di conservare il patrimonio culturale allo stato originale. Per questo per i beni culturali immobili sono previste misure edilizie come il rafforzamento o il rivestimento di parti di edifici particolarmente preziose sul piano culturale. I comuni devono pianificare queste misure, che vanno inserite nella pianificazione d'intervento. In particolare devono prevedere anche il fabbisogno di materiale e di personale.

### **Evacuazione nei rifugi**

I beni culturali mobili, nei casi d'emergenza, vengono evacuati in rifugi espressamente costruiti o in rifugi di fortuna, che dovrebbero trovarsi il più possibile vicini ai beni culturali da eva-

**Il Castello Grande a Bellinzona. Oggetto d'importanza nazionale (A).**

(Foto: Archivio fed. dei monumenti storici)

cuare. Sulla base della pianificazione dell'evacuazione, il capo dell'organo cantonale addetto alla PBC può stabilire il numero di rifugi necessari e la loro grandezza e ubicazione. Inoltre si devono stabilire quali sono i beni culturali più importanti perché, in certe situazioni, non è possibile evacuare tutti i beni culturali mobili.

Attualmente ci sono in Svizzera 174 rifugi per i beni culturali con un volume totale di 122 900 m<sup>3</sup>. Dove sono necessari rifugi per i beni culturali, che però non possono essere realizzati, il responsabile della PBC deve chiarire insieme al capo locale se è possibile utilizzare rifugi di fortuna, ad esempio rifugi per persone non più utilizzati dalla protezione civile. ▲